


COMUNE DI IRSINA
Provincia di Matera

**REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

**art. 3 commi 55, 56 e 57 Legge 244/2007 come modificata dall’art. 46 del D.L.
25/06/2008, n° 112 e art. 110 comma 6 TUEL**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 29.8.2008



ARTICOLO 1 - Finalità del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, emanate in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 24.12.2007, n. 244, commi 55 e 56, come sostituiti dall'art.46 del D.L. 25/06/2008, N° 112, rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:

- contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
- trasparenza nei criteri di conferimento da parte della Pubblica Amministrazione degli incarichi ad esterni;
- rispetto dei vincoli di spesa connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

2. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art.7, comma 6 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008, N° 112, nonché dall'art. 110 comma 6 del TUEL.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile e, cioè:

- incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa;
- incarichi affidati a soggetti esercenti lavoro autonomo;
- incarichi di studio, ricerca, consulenza affidati a persone fisiche.

3. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle funzioni ordinarie dell'Ente. La violazione di tale divieto è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

4. Il presente Regolamento, costituente parte integrante ed allegato al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla sua adozione.

ARTICOLO 2 - Presupposti giuridici per l'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento al Comune;
- l'affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati; esso deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- dovranno essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ARTICOLO 3 - Individuazione del fabbisogno e competenza per l'affidamento degli incarichi

1. La necessità di fare ricorso ad incarichi esterni viene accertata, in relazione agli obiettivi dell'Ente contenuti negli atti di programmazione, dal Responsabile del Settore competente sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

2. L'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma da parte dell'organo consiliare e l'approvazione del presente regolamento costituiscono presupposti di legittimità dei provvedimenti di affidamento degli incarichi stessi.

Qualora l'incarico non si riferisca direttamente a previsioni già assentite dal Consiglio Comunale, il Responsabile del Settore dovrà promuovere preventivamente uno specifico programma da approvarsi ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL.

3. La competenza all'affidamento dell'incarico spetta allo stesso Responsabile del Settore, il quale provvederà con propria determinazione. La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

ARTICOLO 4 - Limite massimo per la spesa annua

1. In conformità a quanto previsto dal citato art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, come modificato dal citato art. 46 del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio di Previsione approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

ARTICOLO 5 - Avviso di selezione

1. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità negli incarichi, l'Ente procede alla selezione dei soggetti ai quali conferire incarichi di collaborazione autonoma mediante procedure comparative. A tal fine, il Responsabile del Settore competente predispone un avviso di selezione contenente:

- A) l'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
- B) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- C) la durata ed il luogo dell'incarico;
- D) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità del pagamento, nonché il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- E) il termine per la presentazione della domanda e dei curricula allegati;
- F) i criteri per la comparazione delle domande che saranno adottati dall'Ente.

2. L'avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo che per particolari ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a 10 giorni. L'avviso potrà avere forme di pubblicazione e diffusione ulteriori qualora ciò si rilevi utile al fine di aumentare la base di selezione in relazione all'importanza ed al valore dell'incarico.

Per l'ammissione alla selezione, sarà necessario:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino misure di prevenzione;
- d) essere a conoscenza di non avere procedimenti penali in corso;
- e) essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria – laurea magistrale – strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di affidamento di incarichi di collaborazione che debbono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Anche in tali ipotesi va accertata una specifica esperienza maturata nel settore dal soggetto destinatario dell'incarico.

3. In casi di particolare urgenza non imputabile all'Amministrazione, il Responsabile del Settore competente potrà valutare di prescindere dalle procedure comparative di selezione, dando atto con adeguata motivazione della sussistenza di condizioni per la realizzazione delle attività che necessitano il ricorso a collaborazioni esterne che non rendono possibile l'espletamento delle suddette procedure, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - Pubblicità degli Incarichi conferiti

1. Il Responsabile del Settore rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicizzazione degli stessi sul sito web del Comune, mediante un avviso contenente:

- le generalità dell'incaricato;
- l'oggetto dell'incarico;
- la durata dell'incarico
- l'ammontare del compenso dovuto.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del Responsabile del Settore che ha proceduto a tale adempimento.

ARTICOLO 9 – Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione autonoma. Il Comune può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare le attività in corso di svolgimento, fermo restando il compenso pattuito e le altre condizioni che hanno dato luogo all'incarico.

In particolare la facoltà di proroga può essere concessa in caso di necessità di completamento e/o integrazione di precedenti prestazioni già avviate e riguardanti attività ancora in corso di svolgimento, per le quali l'affidamento ad altro soggetto potrebbe comportare diseconomie, ritardi, disservizi all'utenza o qualsiasi altro inconveniente per l'Ente.

Nessuna proroga potrà essere prevista nell'ipotesi di ritardo imputabile al collaboratore.

2. Il Responsabile del Settore competente provvede alla determinazione del compenso, che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

ARTICOLO 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del Settore competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolar modo quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Propedeuticamente alla liquidazione del compenso spettante al collaboratore, il Responsabile del Settore competente deve verificare il buon esito dell'incarico, mediante puntuale riscontro delle attività svolte, dei risultati conseguiti e della relativa corrispondenza con gli obblighi contrattati con il disciplinare di incarico.

ARTICOLO 11 - Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti

Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento, superiori a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della Legge 266/2005.

ARTICOLO 12 - Divieto d'uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell'Ente e/o per lavoro subordinato

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori esterni come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del Settore che ha stipulato i contratti.

ARTICOLO 13 - Violazioni al presente Regolamento

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il comportamento non dia origine a responsabilità più gravi, costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del Responsabile del Settore che ha proceduto all'assunzione dei relativi atti.

ARTICOLO 14 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

A. TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (MAX PUNTI.....)

- Titolo di studio richiesto Max punti....
- Titolo di studio superiore a quello richiesto Max punti...
- Altri titoli culturali e professionali relativi all'oggetto dell'incarico
(Masters, specializzazioni, abilitazioni, pubblicazioni) Max punti...

B. ESPERIENZA MATURATA (MAX PUNTI...)

- precedenti prestazioni svolte analoghe a quelle oggetto dell'incarico
nel settore pubblico Max punti....
- precedenti prestazioni svolte analoghe a quelle oggetto dell'incarico
nel settore privato Max punti....

C. QUALITA' DELLA METODOLOGIA OFFERTA (MAX PUNTI...)

- valore tecnico/organizzativo della proposta.....Max punti...

D. EVENTUALE RIDUZIONE DI TEMPI E/O COMPENSO (MAX PUNTI...)

- riduzione tempi Max punti...
- riduzione compenso Max punti...

E. COLLOQUIO (MAX PUNTI...)

Nel caso di selezione in cui è previsto anche il colloquio, allo stesso viene riservato apposito punteggio, che in ogni caso non potrà essere superiore a quello massimo attribuito alla valutazione dei curricula.